

(N. 321)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica
della Banca asiatica di sviluppo (TASF)

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito della Banca asiatica di sviluppo opera il Fondo speciale per l'assistenza tecnica (TASF), recentemente ristrutturato e dotato da parte del consiglio di amministrazione di un nuovo regolamento più consono al suo carattere specifico.

Il TASF viene finanziato con contributi esclusivamente volontari.

Fino al 31 dicembre 1982 esso aveva ricevuto contributi per 52 milioni di dollari.

L'Italia ha versato nel 1973 un contributo di 200.000 dollari.

Nel corso degli ultimi sei mesi in seno alla Banca asiatica si è avvertita in maniera crescente la necessità di avere a disposizione risorse consistenti per finanziare adeguatamente l'attività di assistenza tecnica, reputata, da tutti gli Stati membri, prioritaria per la migliore realizzazione dei progetti.

La Banca ha in animo di reperire risorse per 9-12 milioni di dollari annui, per il periodo 1982-84.

Considerata l'importanza che nel nostro Paese si annette a tutte le forme di promo-

zione dello sviluppo economico e sociale dei Paesi più poveri del terzo mondo, sarebbe opportuno partecipare al rifinanziamento del TASF.

L'Italia, previa approvazione parlamentare, potrebbe contribuire al Fondo per l'assistenza tecnica con la somma di lire 1 mi-

liardo 260.000.000, suddivisa in due rate uguali negli anni 1983 e 1984.

In tal senso è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza il suddetto contributo, all'articolo 2 stabilisce le modalità di erogazione delle somme dovute e all'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato un contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo nella misura di lire 1.260.000.000, da erogare in due rate uguali negli anni 1983 e 1984.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 630.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.